A luglio 575mila assunzioni, il 20,3% riguarda stranieri

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 15, 2025
selezione articoli_15 luglio 2025 24

Nasce un hub globale per la ricerca nel settore energetico

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 15, 2025
selezione articoli_15 luglio 2025 26

Lavoratori occasionali spese da tracciare se committente è impresa

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 15, 2025
selezione articoli_15 luglio 2025 28

Sostenibilità, nel 2025 investimenti da 7 imprese su 10

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 15, 2025
selezione articoli_15 luglio 2025 30

A2A investe 72 milioni nel nuovo piano welfare

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 15, 2025
selezione articoli_15 luglio 2025 31

Ferrovie, nel Gruppo Fs in arrivo 20mila assunzioni entro il 2029

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 15, 2025
selezione articoli_15 luglio 2025 33

Ex Ilva, piano da 8 milioni di tonnellate e nuova gara

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 15, 2025
selezione articoli_15 luglio 2025 35

Trasporto su gomma, Itabus accelera sulle linee turistiche

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 15, 2025
selezione articoli_15 luglio 2025 37

LAVORO | Locali interrati e seminterrati – chiarimenti: nota Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 5945/2025

scritto da Giuseppe Baselice | Luglio 15, 2025

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), facendo seguito alla nota n. 811 del 29 gennaio 2025, con la quale erano state fornite le prime indicazioni in merito alla modifica dei commi

2 e 3 dell'art. 65 del d.lgs. 81/2008, con la nota n. 5945/2025 fornisce ora, ai propri ispettori, istruzioni operative e indicazioni specifiche su caratteristiche dei **locali interrati e seminterrati**, criteri di ammissibilità, modalità di verifica e controllo ed irrogazione delle sanzioni.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della nota allegata.

All.ti Nota-Prot.-n.-5945-del-08072025

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

LAVORO | Lavoro intermittente – nota Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 1180/2025

scritto da Giuseppe Baselice | Luglio 15, 2025

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 1180/2025 in allegato, fornisce chiarimenti in merito alle conseguenze dell'abrogazione del R.D. n. 2657 del 1923 da parte della L. n. 56/2025 con riferimento alla possibilità di ricorrere ai contratti di lavoro intermittente.

L’INL anzitutto ricorda che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente “*con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni*” nonché, a prescindere dall’età del lavoratore, “*secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi*”.

Il medesimo art. 13 stabilisce inoltre che “*in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali*”.

Al riguardo il D.M. 23 ottobre 2004 – ancora pienamente vigente – ha stabilito che “*è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657*”.

Ciò premesso, l’Ispettorato ritiene – d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Ufficio Legislativo, che si è espresso con nota prot. n. 6495 del 09 luglio u.s. – che l’abrogazione del R.D. del 1923 da parte della L. n. 56/2025 non abbia inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “*alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657*” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale.

Trattasi del resto di una interpretazione del tutto in linea con quanto già rappresentato dallo stesso Ministero con circ. n. 34/2010 in circostanze analoghe, laddove chiariva che “*l’abrogazione della tabella allegata al R.D.L. del 1923 ad opera del D.L. 112/2008, poi non confermata dalla Legge di conversione n. 133/2008 o implicitamente prevista dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2009, non sembra avere riflessi sulla disciplina del lavoro intermittente il quanto il rinvio operato dal D.Lgs. n. 276/2003 al R.D.L. può considerarsi*

meramente materiale”.

All.to[INL1180-2025]

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it